



COMUNE DI MADIGNANO
Via Libertà, 22, 26020 Madignano CR
Tel: 0373 65139 Fax 0373 65632
poliziale@comune.madignano.cr.it

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Prot. n° 218

Reg. Ord. N° 09/2021

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CREMA (ex S.P.52)
MEGLIO CONOSCIUTA COME "STRADA DEL MARZALE"**

IL SINDACO

Dato atto che le amministrazioni comunali di Crema, Madignano e Ripalta Arpina hanno promosso l'iniziativa "Ciclabile per un giorno" che consiste nel creare un percorso ciclopedonale lungo la strada comunale che collega Crema con Ripalta Arpina (ex S.P. 52).

Considerato che la modifica della viabilità, consistente nell'istituzione di un divieto di transito (con specifiche deroghe), ha valenza tutti i giorni festivi ricadenti nel periodo temporale tra il 01/06 e il 30/09, dalle ore 6.00 alle ore 17.00.

Dato atto che per quanto di competenza il divieto di transito a tutti i veicoli a motore, eccetto specifiche deroghe, interessa la strada comunale per Ripalta Vecchia e Ripalta Arpina, dall'intersezione con Via Visconti del Comune di Crema fino a Via Crema del comune di Ripalta Arpina inclusa, Via Crema e Via Ripalta Arpina del comune di Madignano – Fraz. Ripalta Vecchia comprese.

Considerato che è tuttavia necessario derogare al divieto di transito per i veicoli dei residenti nell'area oggetto di chiusura, per i veicoli degli agricoltori che devono accedere ai propri fondi, per i veicoli che devono accedere alle aziende agricole situate nell'area di chiusura per l'espletamento della propria attività (es. trasporto latte), per tutti i veicoli di Polizia e mezzi di soccorso, nonché per i veicoli debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale interessata previa verifica della Polizia Locale.

Considerato che è necessario precisare che i residenti in Loc. Ripalta Vecchia, sono autorizzati al transito in deroga al divieto esistente, nel tratto compreso tra Via Visconti (Comune di Crema) e l'intersezione tra la ex SP 52 con la strada di collegamento a Via Madignano;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ritenuto che per motivi di sicurezza si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra.

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli a motore per le esigenze ed i motivi di cui in premessa della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località Madignano: via Crema (ex. S.P.52) meglio conosciuta come "strada del Marzale".

Periodo di validità: **orario 6.00 – 17.00 di tutti i giorni festivi ricadenti nel periodo temporale tra il 01 giugno e il 30 settembre di ogni anno.**

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della segnaletica stradale di riferimento.

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è incaricato al rilascio delle autorizzazioni in deroga al divieto di transito di cui alla presente ordinanza. I veicoli dei residenti nell'area oggetto di chiusura, i veicoli degli agricoltori che devono accedere ai propri fondi situati nell'area di chiusura, i veicoli che devono accedere alle aziende agricole situate nell'area di chiusura per l'espletamento della propria attività (es. trasporto latte) e tutti i veicoli di Polizia e mezzi di soccorso sono automaticamente derogati dal divieto di transito.

I veicoli dei residenti in Loc. Ripalta Vecchia, sono autorizzati al transito in deroga al divieto esistente, nel tratto compreso tra Via Visconti (Comune di Crema) e l'intersezione tra la ex SP 52 con la strada di collegamento a Via Madignano.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia).

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario Capo Cattaneo Marco

La presente Ordinanza è comunicata a:

- Stazione Carabinieri di Crema
- Servizio 118 Cremona
- Vigili del Fuoco Crema
- Polizia Stradale di Crema
- Polizia Locale di Offanengo
- Comune di Crema
- Comune di Ripalta Arpina

Madignano , li 22/05/2021



Il Sindaco
Elena Festari